



NOTA INFORMATIVA a cura del Dr. A. Manazza

Milano, 28 aprile 2017

Oggetto: D.L. n.50 del 24 aprile 2017 (manovra correttiva 2017)

In data 24 aprile 2017 è stata pubblicata, in Gazzetta Ufficiale, il Decreto Legge n. 50, denominato "Manovra correttiva 2017", che contiene alcune importanti novità in materia tributaria.

In sintesi, le principali novità riguardano i seguenti punti:

1. Pagamenti di tributi con Modello F24: a decorrere dal 24 aprile 2017 per tutti i Titolari di Partita Iva i pagamenti dei modelli F24 dovranno essere obbligatoriamente effettuati secondo le seguenti disposizioni:

a) F24 con compensazione parziale di tributi e con saldo a debito, ovvero F24 con saldo pari a zero a seguito di compensazione integrale: la presentazione andrà effettuata esclusivamente attraverso i servizi telematici dell'Agenzia delle Entrate (Fisco Web o Fisconline mediante richiesta personale di un codice PIN o alternativamente con il canale Entratel tramite un intermediario abilitato).

La disposizione riguarda i crediti di Iva, imposte sui redditi (Irpef - Ires), Irap, ritenute, addizionali, imposte sostitutive e crediti di imposta da indicare nel quadro RU: per tali tributi non sarà pertanto più possibile compensare tramite operazioni di F24 in home banking o corporate banking. Si ricorda che i titolari di partita Iva possono dotarsi di un codice PIN personale per pagamenti diretti tramite il sistema Fisco Web o Fisconline collegandosi al seguente sito internet: <http://telematici.agenziaentrate.gov.it/Main/Registrati.jsp>

b) F24 con saldo a debito, senza compensazioni: pagamenti effettuabili tramite tutti i canali telematici (banche c/c online, corporate e home banking, Poste c/c online, Fisco Web o Fisco-online mediante richiesta personale di un codice PIN, o alternativamente con il canale Entratel tramite un intermediario abilitato) mediante addebito in conto corrente.

Si ricorda che resta possibile presentare il modello F24 cartaceo in banca o in posta o presso uno sportello Equitalia esclusivamente per le persone fisiche non titolari di partita Iva e solo qualora l'importo dovuto sia a debito e non siano presenti compensazioni.

Rimane infine possibile, unicamente per i soggetti non titolari di partita Iva, presentare modelli F24 in compensazione parziale di tributi e con saldo a debito tramite canali telematici diversi da quelli dell'Agenzia delle Entrate (banche c/c online, corporate e home banking, Poste c/c online).

2. Visto di conformità per compensazioni di crediti d'imposta: la nuova norma condiziona all'apposizione del visto di conformità la compensazione di crediti e debiti fiscali di importo superiore a euro 5.000 annui (in precedenza 15.000 euro). In particolare, l'utilizzo in compensazione orizzontale nel Mod. F24 dei crediti Iva, Irpef, Ires, Irap, ritenute alla fonte, imposte sostitutive per importi superiori a euro 5.000 annui richiederà l'apposizione del visto di conformità ex art. 35, co. 1, lett. a), D.Lgs. 241/1997 alla relativa dichiarazione annuale; in alternativa, per le società di capitali assoggettate al controllo contabile ex art. 2409-bis, c.c., il visto di conformità potrà essere sostituito dalla sottoscrizione della dichiarazione dal soggetto che esercita il controllo contabile attestante

l'esecuzione dei controlli previsti dall'art. 2, co. 2, D.M. 164/1999.

La norma sarà applicabile per l'Iva a decorrere dall'anno 2017 (con dichiarazione da presentare entro il 30 aprile 2018), mentre per le imposte sui redditi e l'Irap, in mancanza di ulteriori e diverse istruzioni da parte dell'Agenzia delle entrate, già a decorrere dal periodo di imposta in corso al 31.12.2016 (con dichiarazione da presentare entro il 30 settembre 2017).

Particolarmente onerose saranno le sanzioni in caso di mancata applicazione delle nuove regole: il contribuente che compensa infatti senza l'apposizione del visto di conformità, qualora dovuto, sarà punibile con il recupero dell'ammontare del credito utilizzato, unitamente alla sanzione ordinaria del 30 per cento; sarà inoltre vietata la procedura di compensazione di cui all'articolo 17 Dlgs 241/1997, in presenza di versamento all'Erario di crediti di imposta non correttamente utilizzati (pertanto in caso di indebita compensazione, in sede di riversamento dell'imposta stessa non sarà più possibile compensarla a sua volta con altri crediti vantati dal contribuente).

Va infine segnalato che per le cosiddette società "start-up innovative" di cui all'articolo 25 del decreto legge 179/2012 rimane applicabile il limite pari a 50mila euro per l'apposizione del visto di conformità relativamente al credito annuale Iva risultante dalla relativa dichiarazione.

3. Iva - Aumento delle aliquote: viene disposto l'aumento dell'attuale aliquota IVA ridotta del 10% di 1,5 punti percentuali (al 11,5%) a decorrere dal 1 gennaio 2018, di 0,5 punti (al 12%) dal 1 gennaio 2019 e di un altro punto percentuale (al 13%) a decorrere dal 1 gennaio 2020.

Per l'aliquota IVA ordinaria del 22% l'aumento previsto è di 3 punti percentuali (al 25%) a decorrere dal 1 gennaio 2018 e di uno 0,4% (al 25,4%) dal 1 gennaio 2019, di una riduzione dello 0,50% (al 24,9%) dal 1 gennaio 2020 e con fissazione dell'aliquota definitiva al 25% a partire dal 1 gennaio 2021.

L'aumento è comunque subordinato all'applicazione della clausola di salvaguardia ex L.190/2014.

4. IVA sui pagamenti effettuati da parte della Pubblica Amministrazione - estensione dell'applicazione dello split payment: a decorrere dalle fatture emesse da fornitori soggetti Iva nei confronti della Pubblica Amministrazione e di Enti Pubblici dal 1 luglio 2017, viene estesa l'applicazione del meccanismo contabile cd. "Split Payment" in materia di IVA nei confronti delle società controllate da Regioni, Province, Città metropolitane, Comuni, Unioni di comuni o da esse controllate, delle società controllate dalla Presidenza del Consiglio e delle società quotate nel mercato borsistico nell'indice FTSE MIB.

Tale meccanismo, che includerà anche i soggetti fornitori che emettono fatture con ritenute di acconto (es. lavoratori autonomi o agenti, mediatori o procuratori) o in reverse charge, prevede che la tutta la P.A. estesa (compresi quindi i soggetti sopra citati) sarà tenuta a liquidare e versare l'Iva sui beni o servizi acquisiti da terzi direttamente all'Erario, versando pertanto ai propri fornitori unicamente l'ammontare dell'imponibile fatturato.

Ciò determinerà la coesistenza, per l'anno 2017, di un doppio regime contabile per i fornitori:

- a) Per le fatture emesse con esigibilità fino a tutto il 30 giugno 2017, continueranno ad incassare l'Iva addebitata in fattura (al momento del pagamento della fattura da parte della P.A. estesa) ed a conteggiarla nella propria liquidazione Iva di periodo;
- b) Per le fatture emesse con il nuovo regime a decorrere dal 1 luglio 2017, non incasseranno più l'Iva (che sarà pertanto versata all'Erario direttamente dalla P.A. estesa) ma soltanto l'imponibile esposto in fattura.

Le fatture emesse dal 1 luglio 2017 con il nuovo sistema dovranno comunque continuare ad esporre l'Iva, secondo l'aliquota prevista, ma dovrà essere predisposta una riga di storno dell'importo (così che sia possibile indicare un netto a pagare senza Iva) evidenziando in fattura la dicitura " Art.17-ter

DPR 633/1972 –Iva da versare a cura del committente o cessionario”.

Nei registri Iva la fattura andrà annotata in imponibile, Iva e totale, ma la liquidazione dovrà escludere l'Iva a debito regolata in base al suddetto art.17-ter.

Va inoltre segnalato che, in virtù dell'estensione dell'applicazione dello split payment, di fatto le imprese che forniscono beni o servizi in via principale tutta la P.A. estesa, diverranno dei creditori strutturali di Iva e dovranno pertanto attivare le procedure previste per la compensazione dei crediti Iva annuali, qualora superiori a 5.000 euro di importo (dichiarazione Iva asseverata con visto di conformità).

5. Iva - detrazione ed annotazione delle fatture: la nuova norma stabilisce che il diritto di detrazione dell'imposta sui beni ed i servizi acquistati o importati sorge nel momento in cui l'imposta diviene esigibile ed è esercitato al più tardi con la dichiarazione relativa all'anno in cui il diritto alla detrazione è sorto (in precedenza il termine si estendeva alla dichiarazione relativa al secondo anno successivo a quello di costituzione del diritto).

A decorrere pertanto dalle fatture ricevute dal 24 aprile 2017 (salvo chiarimenti diversi da parte dell'AE) non sarà più possibile detrarre l'Iva relativa se esse avrebbero dovuto essere registrate entro il 31 dicembre 2016.

In materia di fatturazione, viene inoltre previsto che le fatture IVA di acquisto debbano essere annotate nel registro anteriormente alla liquidazione periodica nella quale è esercitato il diritto alla detrazione della relativa imposta e comunque entro il termine di presentazione della dichiarazione annuale relativa all'anno di ricezione della fattura e con riferimento al medesimo anno (in precedenza il termine ora coincidente con la liquidazione periodica era fissato alla dichiarazione annuale).

A fronte del mutato quadro normativo dovrà infine essere oggetto di chiarimento anche l'impatto sui termini di emissione delle note di variazione Iva ai sensi dell'art.26 co.2 DPR 633/1972.

6. Ires- Irpef: viene modificato l'istituto dell'ACE (Allowance for Corporate Equity) rispetto al quale vengono eliminati gli incrementi patrimoniali effettuati antecedentemente alla situazione risultante alla chiusura del quinto esercizio precedente (in precedenza si collegava la determinazione del capitale proprio rispetto alla situazione registrata nell'esercizio in corso al 31.12.2010). La modifica entrerà in vigore dal periodo di imposta successivo a quello in corso alla data del 31.12.2016.

7. Reclamo e mediazione – definizione delle liti pendenti: la nuova norma dispone l'aumento a 50.000 euro del limite al di sotto del quale è obbligatorio esperire il tentativo di mediazione e reclamo prima di ricorrere alla Commissione Tributaria Provinciale (attualmente 20.000 euro).

Viene inoltre prevista la possibilità di definire con stralcio delle sanzioni e degli interessi di mora tutte le liti con costituzione in giudizio avvenuta entro il 31 dicembre 2016.

Per le liti che hanno ad oggetto le sole sanzioni viene disciplinata la possibilità di definire il contenzioso con il pagamento di una somma pari al 40% della sanzione contestata.

Per accedere alla nuova misura di definizione sarà necessario procedere alla presentazione di apposita domanda entro il prossimo 30.09.2017. Il pagamento rateale delle somme definite sarà ammesso solo nel caso in cui il valore della controversia sia superiore a 2.000 euro.